



Ai sensi dell'art. 14, c. 2 del D. Lgs. 33/13 i dati di cui all'art. 14, c. 1 devono essere pubblicati "[...] per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la **situazione patrimoniale** e, ove consentita, la **dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.** Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.”.